

RISCOSSIONE

Rimborso del credito Iva con interessi anche nel periodo di fermo sui controcrediti

di Angelo Ginex



In tema di **rimborso** dell'eccedenza detraibile dell'**Iva**, qualora l'amministrazione si sia avvalsa del **fermo amministrativo** ex [articolo 69 R.D. 2440/1923](#), l'accertata **insussistenza dei controcrediti** a cautela dei quali il fermo era stato disposto, comporta che il **credito** richiesto a rimborso, **anche nel periodo di vigenza del fermo, produce interessi**, con decorrenza dal momento in cui essi sono diventati **esigibili**, anche se il **fermo non** sia stato **impugnato**.

È questo il **nuovo principio di diritto** sancito dalla **Corte di Cassazione**, con **sentenza n. 16097 depositata ieri 19 maggio**, in tema di **effetti del fermo amministrativo** sul **decorso** degli **interessi** sulla **somma da rimborsare**, maturati nel periodo della sospensione derivante dall'adozione della misura.

La fattispecie in esame prende le mosse da una **richiesta di rimborso del credito Iva** pari a 10 milioni di euro, maturato da una società per azioni nel secondo trimestre del 2011. L'Agenzia delle Entrate, dopo aver richiesto **documentazione giustificativa** del credito e il rilascio di una **fideiussione**, **riconobbe il rimborso**, ma nella **liquidazione** dello stesso, **non** tenne conto degli **interessi** maturati nel periodo della **sospensione** derivante dall'adozione del **fermo amministrativo** relativo ai **carichi pendenti** vantati come **controcrediti**.

La società contribuente **impugnava tale atto** e risultava vittoriosa all'esito di entrambi i gradi di merito. In particolare, la Commissione tributaria regionale della Lombardia evidenziava che l'amministrazione finanziaria **non** avesse fatto valere in giudizio i propri **controcrediti**; sicché, non potendo operare la **compensazione** cui il fermo è preordinato, il **credito** oggetto di tale misura **produce interessi anche nel periodo di sua vigenza**, poiché caratterizzato da **inefficacia retroattiva**.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate proponeva **ricorso per cassazione** lamentando la **violazione e**

falsa applicazione degli [articoli 38-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972, 69 R.D. 2440/1923](#) e [2697 cod. civ.](#) Secondo quanto sostenuto dall'Ufficio, il giudice di appello avrebbe errato nell'affermare che la **sospensione** disposta dall'amministrazione per l'esistenza di **carichi pendenti** con **provvedimento non impugnato** e debitamente comunicato all'altra parte, **non** produce l'effetto di **sospendere il decorso degli interessi moratori** per tutto il periodo in cui il contribuente non abbia eliminato l'ostacolo al rimborso.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto **infondata tale doglianza** evidenziando come, sulla base di quanto disposto dall'**articolo 183** della **Direttiva Iva**, qualora il **rimborso** dell'eccedenza di Iva **non** avvenga entro un **termine ragionevole**, per causa non dipendente dalla volontà del contribuente, **il soggetto passivo ha diritto agli interessi di mora**.

Al riguardo, si è evidenziato che, nel caso di specie, a fronte dell'**irragionevolezza del ritardo**, **non** sono state adottate **ragioni idonee** ad escludere la mora dell'amministrazione, se non la tesi per cui gli **interessi** in questione non sarebbero dovuti a causa del **fermo amministrativo** scaturente dalla sussistenza di carichi pendenti vantati come **controcrediti**.

Tuttavia, la Suprema Corte ha affermato che tale argomentazione non risulta persuasiva poiché, nella ipotesi in cui **non si accerti** che il **credito** vantato e invocato per paralizzare il rimborso è suscettibile di dar luogo a **compensazione** con il credito fatto valere dalla controparte, gli **effetti del fermo** si devono ritenere definitivamente **elisi sin dall'origine**.

Detto in altri termini, **gli effetti derivanti dalla caducazione del fermo si propagano a ritroso**, sino al momento della sua attuazione, e ciò vale anche se il relativo provvedimento **non** sia stato **impugnato**.

Così come osservato dai giudici di vertici, nella specie è stato accertato in sentenza che i **controcrediti** erano risultati **insussistenti**, per cui **il rimborso concerneva un credito d'imposta già riconosciuto, mentre gli atti impositivi concernenti i controcrediti erano stati annullati**.

Quindi, si concludeva che **l'insussistenza dei diritti cautelati dal fermo non può che riverberarsi sul fermo stesso**, con la conseguenza che **il corso degli interessi del credito Iva chiesto a rimborso non può essere considerato sospeso nel periodo di vigenza della misura**.

Sulla base di quanto sopra, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto sopra enunciato, **rigettando il ricorso** proposto dall'amministrazione finanziaria.